



**COMUNE DI CAMPOBELLO DI LICATA
(Provincia di Agrigento)**

**Regolamento per la disciplina
della Tassa sui Rifiuti (TARI)**

SOMMARIO

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	3
ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO	3
ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	3
ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI	4
ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO	5
ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO	5
ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI	6
ART. 10 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO PEF	6
ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA	6
ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO	7
ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE	7
ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	8
ART. 18 - SCUOLE STATALI	9
ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO	9
ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE	9
ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE	9
ART. 22 - PREMIALITÀ PER LE UTENZE DOMESTICHE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	10
ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE	10
ART. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI	10
ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO	11
ART. 26 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI	11
ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI	11
ART. 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE	12
ART. 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	12
ART. 30 - RISCOSSIONE	13
ART. 31 - POTERI DEL COMUNE	13
ART. 32 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO	14
ART. 33 - SANZIONI	14
ART. 35 - INTERESSI	14
ART. 36 - RIMBORSI	14
ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE	15
ART. 38 - CONTENZIOSO	15
ART. 39 – DEROGA DEL TERMINE PER APPROVARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE	15
ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	15
ART. 41 - NORMA DI RINVIO	15
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI	15
ALLEGATO A	16

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, istituita dalla L. n. 147/2013 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 della L. n. 147/2013 e s.m.i.
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla normativa regionale in materia e dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/10/2000 di "approvazione del regolamento dei rifiuti secondo le nuove direttive regionali" e s.m.i., nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4 - PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinentziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza tra arredamento, energia elettrica e utenza idrica di almeno due tra i predetti tre elementi costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la

medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

ART. 5 - SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 6 - LOCALI ED AREE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. le unità immobiliari adibite a civili abitazioni prive tra arredamento, energia elettrica e utenza idrica di almeno due tra i predetti tre elementi;
 - b. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate a usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d. le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data d'inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f. per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - g. gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso che, pertanto, sono da considerarsi soggette al tributo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione d'inagibilità o d'inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per

infedele dichiarazione.

ART. 7 - ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 del precedente articolo

ART. 8 - ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tributo:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE
Ambulatori e laboratori medici, dentistici, radiologici, odontotecnici e di analisi.	20%
Officine meccaniche per riparazione auto, moto, e macchine agricole.	20%
Gommisti ed elettrauti.	20%
Caseifici e cantine vinicole.	20%
Falegnamerie.	20%
Autocarrozzerie, verniciatori in genere e galvanotecnici.	20%
Officine di carpenteria metallica.	20%
Tipografie, flessografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie.	20%
Laboratori fotografici o eliografici.	20%
Distributori di carburanti	20%
Produzione di allestimenti pubblicitari e insegne.	20%
Pasticcerie e rosticcerie	15%
Lavorazione di materie plastiche	20%

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, previa istruttoria dell'Ufficio ambiente, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate

ART. 9 - SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure la superficie sarà pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune, in caso di risultanze diverse da quelle presenti nella propria banca dati, comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestable, misurata al filo interno dei muri.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

ART. 10 - COSTO DI GESTIONE E PIANO FINANZIARIO PEF

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. La TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. n. 36/2003 ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni

ART. 11 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

ART. 12 - ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, previa disposizione normativa, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4 e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1
5. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della L. n. 147/2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale pari all'incremento della percentuale della raccolta differenziata rispetto all'anno precedente, con un minimo del 15% e un massimo del 30%.

ART. 13 - PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il presupposto.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di presentazione della denuncia, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 14 - TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 15 - OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte

del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come ad es. le colf – badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare:
 - a. i membri domiciliati altrove a condizione che siano soggetti alla Tassa rifiuti o ad altro tributo equivalente nel luogo di domicilio;
 - b. i membri domiciliati per motivi di studio fuori dalla Sicilia, iscritti a corsi di durata di almeno un anno, previa presentazione del certificato di iscrizione all'Ente pubblico o privato di formazione;
 - c. i militari e appartenenti alle Forze dell'Ordine che operano fuori dalla Sicilia, domiciliati in alloggi di servizio;
 - d. i membri che svolgono servizio di volontariato o attività lavorativa all'estero;
 - e. i membri ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno.

Il componente non sarà considerato nel nucleo familiare a consuntivo del corrispondente anno d'imposta, previa richiesta da effettuarsi, a pena di decadenza, entro il 10 marzo dell'anno successivo. L'importo del tributo dovuto sarà applicato a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme versate

3. Per le utenze domestiche a disposizione di soggetti non residenti nell'immobile, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, il tributo è dovuto per intero assumendo come numero di occupanti quello di 1 unità; resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle verifiche effettuate.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in un'unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di approvazione delle tariffe TARI. Le variazioni di occupanti intervenute successivamente avranno efficacia a partire dal giorno in cui si sono verificate.

ART. 16 - TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 17 - CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che

presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq 10.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o altre certificazioni.

ART. 18 - SCUOLE STATALI

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ART. 19 - TRIBUTO GIORNALIERO

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 10%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente regolamento.
6. L'Ufficio Tributi o il concessionario del servizio di riscossione e accertamento della TOSAP introitano i corrispettivi di tariffa giornaliera per la gestione dei rifiuti, su installazioni soggette alla tassa di occupazione temporanea.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

ART. 20 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

ART. 21 - RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. Per le abitazioni con un unico occupante si applica una riduzione del 30%.
 - b. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione del 30%.
 - c. Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero (iscritti AIRE) si applica una riduzione del 30%.
 - d. Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione del 30%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.
 3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. L'ufficio ambiente verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento
 4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

ART. 22 - PREMIALITÀ PER LE UTENZE DOMESTICHE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. L'Amministrazione comunale può promuovere politiche di incentivi per la raccolta differenziata sostenendo interventi mirati su singoli, gruppi o forme associative ad integrazione della riduzione prevista per la raccolta differenziata prevista dall'articolo 1, comma 658, della L. n. 147/2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

ART. 23 - RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, si applica una riduzione della tariffa del 30%. Tale riduzione:
 - a. si applica se le predette condizioni risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - b. si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 - c. cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione

ART. 24 - RIDUZIONI PER IL RECUPERO DI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

1. Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente Kd della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione a consuntivo del 35% della quota variabile del tributo da applicarsi in sede di bolletta a conguaglio.
2. La predetta riduzione è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio

dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati e alla successiva istruttoria positiva dell'Ufficio ambiente.

ART. 25 - RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui non si effettua la raccolta, il tributo è ridotto:
 - a. del 60% per le utenze poste a più di 300 metri misurati tra l'accesso e il punto di conferimento;
 - b. del 40% per le utenze poste ad una distanza inferiore.
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.

ART. 26 - ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza sociale per famiglie economicamente disagiate o per famiglie in cui vi sia la presenza di un portatore di handicap, ovvero per le associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale per le altre scuole pubbliche o musei ovvero per altri casi da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo
2. Le ulteriori riduzioni ed esenzioni deliberate, rispetto a quelle previste dalla lettera a) alla lettera e) del comma 659 art.1 Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) possono essere coperte attraverso apposite autorizzazioni di spesa attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l'accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate
7. Fermo restando quanto previsto nei commi precedenti in termini di copertura del mancato gettito nella delibera annuale del Consiglio Comunale di determinazione delle tariffe, la tariffa può essere ridotta del 30% alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 1. abitazioni occupate da nucleo familiare residente nel territorio Comunale con almeno un soggetto che di trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica commissione medica, in una delle seguenti situazioni:
 - a. Legge n. 104/1992 art. 3 comma 3;
 - b. Invalidità del 100%;
 - c. Invalidità del 75% per anziani ultra settantenni
 2. Nucleo familiare residente, con almeno un occupante ultra settantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune, con ISEE non superiore a € 7.500

ART. 27 - CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

1. E' prevista l'applicazione di una sola riduzione nella misura più favorevole al contribuente

ART. 28 - OBBLIGO DI DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.
2. La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati nel presente Regolamento.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

ART. 29 - CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 15 gennaio dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione / cessazione può riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante, l'intestatario della scheda famiglia (nei casi di residenti) e degli occupanti coobbligati in solido;
 - b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - c) la superficie, il titolo (proprietà, usufrutto, locazione ecc.), la natura (per singolo, per nucleo familiare, per attività commerciale, ecc.) dell'occupazione e la destinazione d'uso (uso abitativo, immobile a disposizione, commerciale, box, ecc...) dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, il titolo (proprietà, usufrutto, locazione ecc.), la natura (per attività commerciale, ecc.) dell'occupazione e la destinazione d'uso (immobile a disposizione, commerciale, box, ecc...) e dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante potrà essere inoltrata oltre che tramite il protocollo comunale:

- a) attraverso il servizio postale, tramite raccomandata con avviso di ricevimento (A.R)
 - b) via fax
 - c) in allegato a messaggio di posta elettronica certificata PEC
- Nei casi di trasmissione previsti dai precedenti punti a), b), c), fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

ART. 30 - RISCOSSIONE

1. La TARI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente.
2. Il Comune, al fine di assicurare la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, in base ai dati presenti nella banca dati fiscale e alle dichiarazioni acquisite predispose e invia ai contribuenti un documento di riscossione con modelli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio o di mancata ricezione di detto documento, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, in autoliquidazione.
3. Il Comune riscuote il tributo suddividendo l'ammontare complessivo in quattro rate, scadenti nei fine mese di febbraio, maggio, settembre e novembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
4. Il documento di riscossione deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e dalla delibera ARERA n. 444/2019 e può essere inviato anche per posta semplice o raccomandata A/R o mediante posta elettronica, anche certificata, all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
5. In assenza di determinazione della tariffa per l'anno di competenza, la Giunta Municipale potrà avviare il procedimento di riscossione in misura percentuale (fino al 100%) della tariffa dell'anno precedente, provvedendo successivamente al relativo conguaglio sulla base della tariffa vigente. In tale ipotesi, la Giunta Municipale potrà definire diversi tempi di pagamento rispetto a quelli fissati al comma 3, fermo restando il limite legislativo previsto dal comma 688 della L. n. 147/2013 di almeno due rate a scadenza semestrale.
6. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altri strumenti di pagamento previsti dalla vigente normativa.

ART. 31 - POTERI DEL COMUNE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile della TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. Tali adempimenti possono essere affidati al gestore del tributo nei modi di legge.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al

tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 32 - ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. L'omesso versamento è accertato notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato, un avviso di accertamento per omesso o parziale versamento.
2. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, un avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
3. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
4. Il procedimento di accertamento e di riscossione coattiva è regolato dal comma 792 e seguenti della L. n. 160/2019

ART. 33 - SANZIONI

1. Ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997, in caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati in ritardo il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso nei modi e termini previsti dalla legge.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di richiesta dati di cui all'art. 62, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
5. Le sanzioni previste ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 35 - INTERESSI

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura definita nello specifico regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 36 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi previsti dal vigente regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

ART. 37 - SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Si rimanda alle disposizione del vigente regolamento generale delle entrate.

ART. 38 - CONTENZIOSO

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applicano altresì gli istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

ART. 39 – DEROGA DEL TERMINE PER APPROVARE LE TARIFFE E LE ALIQUOTE

1. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe e le aliquote del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 40 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 41 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia

ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020.
2. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche e classificazione delle attività economiche nelle categorie TARI

Classe 1 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

Associazioni o istituzioni con fini assistenziali Associazioni o istituzioni politiche Associazioni o istituzioni culturali

Associazioni o istituzioni sindacali

Associazioni o istituzioni previdenziali

Associazioni o istituzioni sportive senza bar ristoro

Associazioni o istituzioni benefiche

Associazioni o istituzioni tecnico-economiche

Associazioni o istituzioni religiose

Scuole da ballo

Sale da gioco

Sale da ballo e da divertimento

Musei e gallerie pubbliche e private

Scuole pubbliche di ogni ordine e grado Scuole parificate di ogni ordine e grado Scuole private di ogni ordine e grado Scuole del preobbligo pubbliche

Scuole del preobbligo private

Aree scoperte in uso

Locali dove si svolgono attività educative

Centri di istruzione e formazione lavoro

Classe 2 - Cinematografi e teatri

Cinema

Teatri

Aree scoperte cinema teatri musei ecc. Locali destinati a congressi convegni

Classe 3 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

Autorimesse in genere

Aree e tettoie destinate ad uso parcheggio

Ricovero natanti e deposito mezzi linee trasporto urbano

Aree scoperte in uso a depositi autoveicoli e natanti Aree e tettoie destinate ad uso depositi caravans ecc. Aree e tettoie destinate ad uso impianti lavaggio Magazzino deposito in genere senza vendita Magazzini deposito di stoccaggio

Aree scoperte di magazzini, depositi e stoccaggio

Classe 4 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

Campi da calcio

Campi da tennis

Piscine

Bocciodromi e simili

Palestre ginnico sportive

Locali o aree destinate a qualsiasi attività sportiva

Distributori carburanti

Aree scoperte distributori carburante

Campeggi

Classe 5- Stabilimenti balneari

Stabilimenti balneari

Classe 6 - Esposizioni, autosaloni

Saloni esposizione in genere

Gallerie d'asta

Classe 7 - Alberghi con ristorante

Classe 8 - Alberghi senza ristorante

Ostelli per la gioventù

Foresterie

Alberghi diurni e simili

Alberghi

Locande

Pensioni

Affittacamere e alloggi

Residences

Case albergo

Bed and Breakfast

Aree scoperte in uso

Classe 9 - Case di cura e riposo

Soggiorni anziani

Case di cura e riposo Case per ferie Colonie

Caserme e carceri

Collegi ed istituti privati di educazione

Collettività e convivenze in genere

Aree e locali con ampi spazi adibiti a caserme

Classe 10 - Ospedali

Classe 11 - Uffici, agenzie, (studi professionali fino al 2019)

Enti pubblici

Amministrazioni autonome Stato ferrovie, strade, monopoli

Studi legali di natura professionali (di natura professionale - fino al 2019)

Studi tecnici Studi ragioneria Studi sanitari Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere (di natura professionale - fino al 2019)

Autoscuole
Laboratori di analisi (di natura professionale - fino al 2019)
Agenzie di viaggio
Ricevitorie lotto totip totocalcio
Internet point
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi (di natura professionale - fino al 2019)
Emittenti radio tv pubbliche e private

Classe 12 - Banche ed istituti di credito (e studi professionali dal 2020)

Istituti bancari di credito
Istituti assicurativi pubblici
Istituti assicurativi privati Istituti finanziari pubblici Istituti finanziari privati
Studi legali di natura professionali (di natura professionale – dal 2020)
Studi tecnici Studi ragioneria Studi sanitari Studi privati Uffici assicurativi Uffici in genere (di natura professionale - dal 2020)
Laboratori di analisi (di natura professionale - dal 2020)
Strutture sanitarie pubbliche e private servizi amministrativi (di natura professionale - dal 2020)

Classe 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

Librerie Cartolerie Bazar Abbigliamento Pelletterie Pelliccerie
Elettrodomestici
Materiale elettrico Apparecchi radio tv Articoli casalinghi Giocattoli
Colori e vernici
Articoli sportivi
Calzature
Sementi e prodotti agricoli e da giardino
Mobili
Materiale idraulico
Materiale riscaldamento
Prodotti di profumeria e cosmesi
Esercizi commerciali in genere minuto/ingrosso con o senza vendita
Aree scoperte in uso
Negozi di mobili e macchine per uffici
Negozi vendita ricambi ed accessori per auto e natanti
Attività all'ingrosso con attività previste nella classe e similari

Classe 14 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

Edicole giornali
Magazzini grande distribuzione vendita al minuto no alimentari
Tabaccherie
Farmacie Erboristerie Articoli sanitari
Articoli di odontotecnica
Negozi vendita giornali
Locali vendita all'ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 15 – Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

Gioiellerie e Orologerie Pietre e metalli preziosi Antiquariato
Negozi di filatelia e numismatica
Aree scoperte in uso negozi ecc. Ceramica
Vetri e specialità veneziane
Strumenti musicali
Bigiotterie
Dischi e videocassette

Tessuti
Articoli di ottica
Articoli di fotografia
Negozi mercerie e filati
Locali deposito materiali edili, legnami ecc. vendita
Attività di vendita ingrosso per le attività comprese nella classe e similari

Classe 16 - Banchi di mercato beni durevoli

Locali e aree mercati beni non alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di beni non alimentari

Classe 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

Istituti di bellezza, sauna, massaggi, cure estetiche ecc. Parrucchieri e barbieri
Attività scoperte in uso negozi barbiere alberghi diurni

Classe 18 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

Elettricista
Negozi pulitura a secco
Laboratori e botteghe artigiane
Attività artigianali escluse quelle indicate in altre classi
Falegnamerie
Legatorie
Aree scoperte in uso

Classe 19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto

Autofficine
Carrozzerie
Elettrauto
Officine in genere
Aree scoperte in uso

Classe 20 - Attività industriali con capannoni di produzione

Stabilimenti industriali

Classe 21 - Attività artigianali di produzione beni specifici

Attività artigianali di produzione beni specifici

Classe 22 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

Ristoranti Rosticcerie Trattorie
Friggitorie
Self service
Pizzerie Tavole calde Agriturismo Osterie con cucina
Attività rientranti nel comparto della ristorazione
Aree scoperte in uso

Classe 23 - Mense, birrerie, amburgherie

Mense popolari
Refettori in genere
Mense
Birrerie
Osterie senza cucina
Hamburgherie

Classe 24 - Bar, caffè, pasticceria

Bar
Caffè

Bar pasticcerie
Bar gelaterie
Aree scoperte in uso
Gelaterie
Pasticcerie

Classe 25 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

Negozi confetterie e dolci in genere
Negozi generi alimentari
Panifici
Latterie Macellerie Salumerie Pollerie
Supermercati alimentari e simili con vendita minuto/ingrosso
Bottiglierie, vendita vino
Aree scoperte in uso negozi generi alimentari
Locali vendita ingrosso generi alimentari

Classe 26 - Plurilicenze alimentari e/o miste

Plurilicenze alimentari e/o miste

Classe 27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

Negozi di frutta e verdura
Pescherie
Pizza al taglio, Piadinerie, Kebab
Aree scoperte in uso
Negozi di fiori
Locali vendita serre

Classe 28 - Ipermercati di generi misti

Ipermercati di generi misti

Classe 29 - Banchi di mercato generi alimentari

Banchi a posto fisso nei mercati di generi alimentari
Posteggi di generi alimentari
Aree scoperte in uso
Banchi di generi alimentari

Classe 30 - Discoteche, night club

Night clubs
Ritrovi notturni con bar ristoro
Clubs privati con bar ristoro